



CAPITOLATO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR-RISTORO, DEI SERVIZI E DELLE AREE ANNESSE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CINETEATRO EDUARDO DE FILIPPO.

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 - NATURA DELLA CONCESSIONE

Oggetto principale della concessione è l'attività di gestione del locale Bar, di proprietà comunale, inserito nel Cineteatro Eduardo De Filippo- Agropoli (SA).

E' peraltro oggetto della presente concessione l'attività di manutenzione ordinaria e pulizia degli spazi aperti al pubblico (Foyer, bagni pubblici, sala spettacoli etc.), guardiania dell'intera struttura, portierato e gestione quotidiana dei servizi igienici ad uso degli utenti del cineteatro, nonché provveda a propria cura e spese all'allestimento del bar-ristoro, meglio evidenziate nell'allegata planimetria.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di poter utilizzare direttamente o far utilizzare a terzi, previa autorizzazione, l'area attrezzata antistante il bar quando essa non è utilizzata dal concessionario del servizio.

1.2 - DESCRIZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione sono i locali (tutti di proprietà comunale) ubicati nel Cineteatro Eduardo De Filippo, composti, come risulta da allegata planimetria, come segue:

- locale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande,
- l'area antistante il Bar, connessa all'attività svolta dal punto di somministrazione,
- locale adibito a servizi igienici,

Il concessionario potrà chiedere, di volta in volta, all'Amministrazione comunale l'autorizzazione ad utilizzare anche le aree antistanti al cineteatro, per l'organizzazione di eventi rientranti nel proprio programma connesso alla gestione del bar. In tali casi, il concessionario si assume ogni responsabilità derivante da eventuali danni riconducibili al suddetto utilizzo.

1.3 - STATO DEI LUOGHI

Sono di proprietà comunale, oltre i muri, gli apparecchi illuminanti, i serramenti, i sanitari, gli arredi e le aree. Si precisa sin da ora che il Comune è il soggetto proprietario dei beni oggetto di affidamento della concessione.

I locali e i beni mobili all'interno degli stessi saranno consegnati previa redazione del verbale di consegna che il Comune predisporrà in triplice esemplare e che, debitamente sottoscritto, farà parte integrante del contratto di concessione.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad usare, conservare, mantenere e restituire ogni cosa nello stato di consegna al termine dell'appalto, salvo la naturale obsolescenza dei beni.

1.4 - MODIFICHE E MIGLIORIE

L'aggiudicatario non potrà apportare migliorie, addizioni e modifiche ai locali, alle attrezzature, agli arredi, agli impianti e alle aree annesse, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.

Le addizioni apportate dal concessionario, restano di proprietà del concessionario che ha il diritto di toglierle alla scadenza naturale o anticipata del contratto. Nel caso in cui non siano separabili, resteranno acquisite al patrimonio del Comune senza obbligo, per il Comune, di rimborso o indennizzo alcuni.

1.5 - CONDUZIONE DEL BAR

L'attività consentita all'interno della struttura è quella di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge regionale Campania del 21 aprile 2020 n. 7 e s.m.i., per la quale dovrà essere presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività e rimarrà strettamente vincolata alla struttura.

L'esercizio dell'attività potrà contenere ulteriori condizioni, oltre a quelle stabilite con il presente atto, specificatamente finalizzate alla tutela dell'incolumità, salute, igiene e quiete pubblica, in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge, che si rendessero applicabili, in base alle risultanze della successiva istruttoria; in aggiunta potranno essere rilasciate, su richiesta del concessionario ed in presenza dei necessari requisiti, anche autorizzazioni accessorie per attività complementari; le stesse saranno

intestate direttamente al concessionario e la loro fattibilità dovrà essere preventivamente valutata dall'Ente.

1.6 - OBBLIGHI E COMPITI PER LA GESTIONE DEL BAR

Le prestazioni e le attività che l'aggiudicatario si impegna a svolgere sono sia quelle richieste per legge, sia quelle necessarie per la conduzione del Bar e per l'espletamento delle varie fasi dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente atto per l'efficiente conduzione dell'attività e di seguito così elencati:

- A) Pulizia quotidiana e manutenzione ordinaria dello spazio antistante il bar e del cineteatro;
- B) Pulizia quotidiana dei servizi igienici pubblici in relazione alle esigenze e all'afflusso degli utenti del bar e del cineteatro. Tale pulizia dovrà essere ripetuta più volte nel corso della giornata;
- C) Pulizia quotidiana della sala spettacoli in relazione alle esigenze e all'afflusso degli utenti del cineteatro. Tale pulizia dovrà essere ripetuta più volte nel corso della giornata;
- D) Sistemazione dei tavoli e delle sedie nell'area antistante il bar per le consumazioni degli avventori;
- E) Manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
- F) Sistemazione ordinata e periodica delle aree di pertinenza;
- G) Guardiania, non armata, dell'intera struttura del cineteatro;
- H) Manutenzione ordinaria e pulizia degli spazi aperti al pubblico (Foyer, bagni pubblici, sala spettacoli etc.);
- I) Portierato;

Sarà parimenti obbligo dell'aggiudicatario instaurare un confronto telefonico e di persona con i Settori del Comune, anche per incontri intesi a fornire chiarimenti o indicazioni sugli interventi da adottarsi ed azioni da intraprendersi in talune situazioni, nonché l'inoltro di comunicazioni e corrispondenza con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 2

REQUISITI DELL'AGGIUDICATARIO

Requisiti necessari ed essenziali per presentare domanda di partecipazione sono quelli richiesti e previsti per la tipologia di attività che si andrà a svolgere e dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto:

- iscrizione presso la C.C.I.A.A. al registro imprese, limitatamente alle società partecipanti, ovvero obbligarsi ad aprire partita IVA ed iscriversi al registro imprese presso la C.C.I.A.A., prima dell'inizio dell'attività, qualora si tratti di persona fisica non ancora iscritta;
- requisiti previsti dalla D.Lgs 59/2010 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 21 aprile 2020 n. 7 e s.m.i., per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- l'assenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con il Comune da parte del partecipante;
- l'assenza di debiti liquidi, certi, esigibili e quindi scaduti nei confronti del Comune;
- inesistenza di condizioni ostative all'assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- obbligo ad assicurare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie dei locali necessarie all'avvio dell'attività.

Articolo 3

DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato in forma di scrittura privata con spese a carico dell'aggiudicatario, a seguito di aggiudicazione definitiva.

Il contratto, che decorre dalla data di consegna di cui all'art. 1, punto 3, ha una durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo per altri 1 (uno) anni. Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti da rendersi nota, mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della naturale scadenza. La risposta della parte che ha ricevuto la proposta di rinnovo dovrà essere comunicata, almeno un mese prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata. L'Affidataria è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche e economiche, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare e dal bando. Al termine del periodo massimo di sei anni, il rapporto si intende comunque risolto, senza bisogno di alcun preavviso.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, la ditta rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Al termine della Concessione, la stessa si intenderà cessata di pieno diritto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora da parte dell'Ente Concedente, con l'obbligo del/della Concessionario/a di riconsegna del bene medesimo libero da persone e cose nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto conformemente alla

descrizione che ne è stata fatta dalle parti con il verbale di consegna, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'utilizzo dell'immobile in conformità al contratto.

Gli incaricati delle Parti, previo sopralluogo, redigeranno un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e dei beni mobili.

Ogni danno accertato comporta per il/la Concessionario/a l'obbligo del risarcimento; a tal fine, il Comune può trattenere la cauzione per l'importo dei danni accertati, salvo il diritto al maggior danno.

La riconsegna deve avvenire entro un mese dalla scadenza naturale o anticipata del contratto. Per ogni caso di ritardato rilascio dell'immobile, il Condattoore sarà tenuto a pagare al Locatore un'indennità di € 2.000,00, da pagarsi con periodicità mensile fino alla riconsegna dell'Immobilabile. Si precisa che, alla scadenza naturale o anticipata del rapporto, data la natura concessoria dello stesso nonché la peculiare caratteristica del servizio svolto (esercizio non aperto su piazza o strada pubblica e non aperto incondizionatamente al pubblico), non verrà riconosciuta l'eventuale indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978; pertanto il/la Concessionario/a non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione Comunale si impegna a consentire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'aggiudicatario si impegna a presentare, prima dell'inizio dell'attività, segnalazione certificata di inizio attività e, al termine dell'attività stessa, comunicazione di cessazione di attività, da presentarsi tramite portale SUAP. L'Amministrazione Comunale si riserva, per ragioni di pubblico interesse, di intervenire sulle condizioni contrattuali in accordo con l'aggiudicatario.

Articolo 4

MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE

Ogni modifica alla presente Concessione, con esclusione delle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze dell'Ente Concedente non costituiranno, in alcun caso, modifiche.

Articolo 5

CONSEGNA E RESPONSABILITÀ

L'immobile è consegnato al/alla Concessionario/a, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative pertinenze, diritti, servitù attive e passive (anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti).

L'immobile viene assegnato a corpo e non a misura; pertanto non vi sarà luogo ad azione per lesione, per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e nella indicazione delle superfici, dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel suo complesso dal Condattoore.

Il/la Concessionario/a è costituito/a custode dei locali allo/a stesso/a concessi e risponderà di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali dal/dalla Concessionario/a o da persone che lo/a stesso/a vi abbia immesso. Il/la Concessionario/a solleva l'Ente Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti causati a se stesso/a o a terzi/e - derivanti da fatto doloso o colposo proprio o di terzi/e o in conseguenza di negligenza - che non siano imputabili direttamente a colpa dell'Ente Concedente. Il/la Concessionario/a dovrà adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, improntando la propria attività a condizioni di massima sicurezza ed attuando tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica, obbligandosi al rispetto della normativa vigente - con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi ed ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica.

Il/la Concessionario/a terrà l'Ente Concedente indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione che possano derivare da parte di terzi/e, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

Ai fini sopra indicati, il concessionario si impegna a stipulare, per tutta la durata della Concessione, idonea polizza assicurativa.

Articolo 6

PERIODO E ORARI D'APERTURA

L'aggiudicatario dovrà assicurare un'apertura minima al pubblico dell'esercizio, in conformità alle normative previste.

Gli orari di apertura dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario e preventivamente autorizzati dall'Ente. Sono fatte salve le modifiche al periodo di apertura proposte nell'offerta dall'aggiudicatario. Potranno essere successivamente rilasciate autorizzazioni ad una più prolungata apertura dell'esercizio, su richiesta dell'aggiudicatario, così come per iscritto dovrà essere preventivamente chiesta, nonché autorizzata ogni iniziativa svolta e non rientrante strettamente nelle funzioni del bar. E' Facoltativa la giornata di chiusura settimanale dell'esercizio.

Articolo 7

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio non può essere sospeso, se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'aggiudicatario, al quale è comunque fatto obbligo di informare, a mezzo tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, i casi di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.

All'interno del periodo di apertura facoltativo, sono consentiti 30 giorni di chiusura per ferie, anche frazionati, mentre nel periodo di apertura obbligatorio sono consentiti 20 giorni di chiusura per ferie, anche frazionati, che dovranno essere preventivamente comunicati, di anno in anno, all'Amministrazione Comunale, la quale potrà eventualmente esprimere il proprio diniego.

L'Amministrazione comunale non è responsabile, in caso di sospensione dell'attività derivante da sopralluoghi effettuati da enti preposti alla sorveglianza e alla sicurezza, che accertino inadempienze della ditta aggiudicataria.

Articolo 8

ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

l'aggiudicatario si impegna:

- 1) ad iniziare l'attività entro il termine di cui all'art. 1;
- 2) a propria cura e spese all'allestimento del bar-ristoro;
- 3) ad ottemperare alla normativa vigente in materia di conduzione del Bar e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 4) all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) a richiedere, a propria cura e spese, le prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, nonché a presentare, a proprie spese, ogni segnalazione certificata o comunicazione che sarà necessaria per l'esercizio dell'attività;
- 6) assumersi ogni responsabilità e quindi sollevando il Comune da ogni responsabilità ed attenersi alle prescrizioni in materia di Pubblica Sicurezza;
- 7) a segnalare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza dell'edificio affidato;
- 8) è consentito l'utilizzo di dispositivi di riscaldamento se conformi alle vigenti normative con le modalità in esse previste;
- 9) garantire, assumendosene i relativi oneri, il regolare funzionamento della struttura assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, assicurandone, in particolare, l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti, la pulizia, il controllo e vigilanza del cinematografo;
- 10) alla pulizia quotidiana, se del caso, ripetuta più volte nel corso della giornata, di tutti i locali;
- 11) pulizia quotidiana e manutenzione ordinaria dello spazio antistante il bar e del cinematografo;
- 12) pulizia quotidiana dei servizi igienici pubblici in relazione alle esigenze e all'afflusso degli utenti del bar e del cinematografo. Tale pulizia dovrà essere ripetuta più volte nel corso della giornata;
- 13) pulizia quotidiana della sala spettacoli in relazione alle esigenze e all'afflusso degli utenti del cinematografo. Tale pulizia dovrà essere ripetuta più volte nel corso della giornata;
- 14) sistemazione dei tavoli e delle sedie nell'area antistante il bar per le consumazioni degli avventori;
- 15) manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili;
- 16) sistemazione ordinata e periodica delle aree di pertinenza;
- 17) guardiana, non armata, dell'intera struttura del cinematografo;
- 18) portierato;
- 19) spese di manutenzione ordinaria dei locali e dei beni mobili affidati (per ordinaria manutenzione si intende quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità, indispensabili per mantenere

l'attività, gli arredi, le attrezzature, gli impianti e le strutture nelle condizioni di efficienza e decoro riscontrate al momento della consegna. La manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio, secondo un piano programmato che garantisca la salvaguardia della struttura.

20) costi per materiale di pulizia e per ogni altro consumo necessario per il corretto funzionamento dell'attività;

21) al pagamento di imposte, tasse, spese di contratto, diritti di segreteria nella misura stabilita dal Comune.

L'aggiudicatario non dovrà corrispondere la tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) per l'occupazione dell'area antistante il bar;

22) al pagamento degli oneri relativi alla stipula di idonea assicurazione, di cui copia dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale;

23) instaurare un confronto telefonico e di persona con i Settori del Comune, anche per incontri intesi a fornire chiarimenti o indicazioni sugli interventi da adottarsi ed azioni da intraprendersi in talune situazioni, nonché l'inoltro di comunicazioni e corrispondenza con l'Amministrazione Comunale.

24) rispettare ogni altro obbligo normativo.

Le attività e le prestazioni necessarie per l'espletamento della gestione dell'attività di bar e dei servizi annessi sono a totale carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà assumere in solido tutti gli oneri di conduzione necessari allo scopo.

Quanto sopra previsto dovrà essere garantito anche nei periodi di eventuale chiusura dell'attività commerciale.

L'aggiudicatario si impegna a lasciare liberi i locali entro e non oltre un mese dalla scadenza naturale o anticipata del contratto.

Articolo 9

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO A TERZI DELLA STRUTTURA

Il gestore, nell'ambito delle finalità oggetto della presente convenzione, garantisce l'uso ai terzi che ne facciano domanda, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza.

Articolo 10

RENDICONTO

L'affidatario deve trasmettere al Comune, entro il 30 gg dalla scadenza della convenzione, una relazione consuntiva con indicazione delle attività svolte, allegando:

- Bilancio consuntivo di gestione indicazione di tutte le entrate e uscite relative alla gestione della struttura
- prospetto dei eventuali lavori di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno concluso e prospetto di eventuali lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Articolo 11

PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente, eventualmente impiegato, dovrà essere assicurato a cura e spese dell'aggiudicatario che dovrà altresì osservare, nei riguardi del personale, le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi, salariali, sanitari e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro.

Articolo 12

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel contratto, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni impartite durante la durata del contratto in materia igienico sanitaria, di pubblica sicurezza ed al rispetto dei parametri di zonizzazione acustica relative all'attività espletata.

Articolo 13

VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:

- a) l'idoneità del personale preposto dall'aggiudicatario alla gestione dell'attività;
- b) il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;

- c) l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e dei parametri di zonizzazione acustica;
- d) la regolare tenuta e conduzione dei locali, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico e manutentivo.

Articolo 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e trattenuta del deposito cauzionale, del trasferimento di sede dell'esercizio e dell'attività, la cessione di tutta, o in parte, della gestione dell'attività e qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale.

Articolo 15

ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove l'aggiudicatario regolarmente diffidato non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio.

Le spese relative a detti interventi, maggiorate del 10 % per gli oneri d'amministrazione, saranno addebitate all'aggiudicatario.

Articolo 16

INFRAZIONI DI LIEVE ENTITA'

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, in caso di inosservanza di alcune delle disposizioni di cui sopra e che non comportano l'automatica risoluzione del contratto, come stabilito dal successivo art. 17, potrà applicare a carico dell'aggiudicatario, una sanzione pecuniaria forfettaria e variabile da € 25,00 a €250,00 che verrà stabilita dal Responsabile del Settore Polizia locale o Patrimonio.

Dal ricevimento della contestazione scritta del Comune, l'aggiudicatario dovrà presentare, entro 15 giorni, le proprie eventuali contro-deduzioni che, qualora respinte, determineranno la sanzione di cui sopra che dovrà essere versata direttamente al Comune, per il corrispondente importo, entro gli ulteriori 15 giorni dall'emissione dell'atto che respinge le contro-deduzioni presentate.

Articolo 17

REVOCA E DECADENZA

L'Ente Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, o modificare parzialmente, sospendere o modificare la Concessione per preminenti motivi di interesse pubblico, senza obbligo di indennizzo.

In caso di grave inadempimento agli obblighi tutti posti a carico del/della Concessionario/a, l'Ente Concedente dichiarerà la decadenza dalla Concessione ed esigerà la restituzione immediata dei locali, incamererà la cauzione definitiva, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, gravi inadempimenti ai sensi del comma precedente:

- a) inosservanza delle norme igienico-sanitarie riscontrate dalle competenti autorità in materia (NAS, ASL ecc);
- b) inosservanza delle norme contrattuali per il personale utilizzato per la gestione dell'attività;
- c) mancato rispetto delle consegne dopo due contestazioni scritte inviate dall'Amministrazione comunale a seguito di contravvenzioni ai patti contrattuali, salvo caso di giustificata causa di forza maggiore. In quest'ultimo caso verrà assegnato all'aggiudicatario il termine di gg. 15 per la presentazione di eventuali contro-deduzioni che, se non ritenute soddisfacenti, daranno possibilità all'Amministrazione comunale di intraprendere successive azioni;
- d) perdita dei requisiti previsti all'art. 2;
- e) mancato pagamento di due mensilità del canone concessorio;

Articolo 18

RECESSO DEL CONCESSIONARIO

E' ammessa la facoltà, da parte del concessionario, di recedere anticipatamente dal contratto, dando un preavviso di almeno sei mesi, da inoltrare all'Amministrazione comunale a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 19
RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione e richiesta di danni da parte di terzi, derivanti da obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone o cose in dipendenza dell'espletamento dell'attività.

Articolo 20
SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Le spese per la stipula e la registrazione del contratto sono a carico del concessionario, il quale dovrà corrispondere anche i diritti di segreteria sulla base delle tariffe dei diritti di segreteria esistenti,

Articolo 21
DISPOSIZIONI DIVERSE

L'Amministrazione comunale si riserva di non aggiudicare la gestione dell'esercizio qualora le offerte non fossero vantaggiose per l'ente.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

In sede di stipula del contratto, per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

In caso di parità di offerta, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

Articolo 22
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 e del D.Lgs 196/2003, il Comune informa che i suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. La ditta può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili sulla sezione privacy del sito web del Comune di Agropoli.

Agropoli, 20 dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio Patrimonio
f.to Dott. Giuseppe La Porta



